

Comune di Bassiano

(Provincia di Latina)

REGOLAMENTO CONSULTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. del

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento definisce la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta Comunale prevista dallo Statuto del Comune di Bassiano.

Art. 2 Sezioni

Le Sezioni della Consulta, tenendo conto dell' ambito dell' attività esercitata dai cittadini residenti e dalle associazioni aventi sede, anche decentrata, nel territorio del Comune, vengono così individuate:

- 1. Politiche sociali e impegno civile;**
- 2. Cultura, tradizione, spettacolo, attività formative ed educative;**
- 3. Sviluppo economico, attività produttive, turistiche e del lavoro;**
- 4. Tutela dei valori ambientali e flora faunistici;**
- 5. Sport e tempo libero.**

Art. 3 Istituzione della Consulta

L'istituzione della Consulta e delle sue Sezioni dovrà essere preceduta da adeguate forme di pubblicità nel territorio.

Della Consulta e delle sue Sezioni fa parte un rappresentante per ognuna delle associazioni di seguito elencate. Per l'ammissione alla Consulta il legale rappresentante di ciascuna delle associazioni interessate dovrà presentare apposita formale richiesta al Sindaco, indicando contestualmente il delegato titolare e il suo supplente in seno a ciascuna Sezione della Consulta nonché il recapito ove far pervenire qualsiasi comunicazione.

I rappresentanti delle singole associazioni all'interno della Consulta potranno essere sostituiti solo su conforme indicazione del relativo legale rappresentante.

Sulla base delle istanze pervenute, il competente ufficio del Comune curerà l'acquisizione di copia attuale dello statuto di ogni singola associazione, che dovrà essere redatto nel rispetto delle formalità prescritte dalla legge.

A conclusione dell'istruttoria la Conferenza dei Capigruppo sottopone al Consiglio la proposta di istituzione della Consulta e la sua articolazione nel rispetto di quanto indicato nel precedente art. 2.

Dopo l'istituzione della Consulta, le eventuali ulteriori istanze verranno esaminate dalla Conferenza dei Capigruppo che deciderà in ordine alla loro ammissione ed alla loro assegnazione alle singole Sezioni. Sono esonerate dalla presentazione dello Statuto le associazioni iscritte nell'Albo Comunale delle associazioni.

L'elenco dei componenti della Consulta e di ogni singola sezione sarà pubblicato nel sito internet del Comune.

Art. 4 Composizione

Fanno parte della consulta:

- a) il Sindaco o suo delegato che la presiede;**
- b) i consiglieri comunali;**
- c) gli assessori esterni e i delegati dal sindaco;**
- d) il presidente della Protezione Civile;**
- e) il presidente della Pro-loco;**
- f) il presidente del centro anziani**
- g) il presidente della polisportiva**
- h) il presidente della banda musicale**

Art. 5 Competenza in generale

La Consulta e le sue Sezioni sono organismi di partecipazione propositivi e consultivi a supporto dell'attività della Giunta e del Consiglio Comunale.

I pareri e le proposte della Consulta o delle sue singole sezioni sono validi se risultano espressi dalla maggioranza dei partecipanti.

Art. 6 Pareri

In sede consultiva la Consulta e le sue Sezioni possono essere chiamate una sola volta a rendere pareri dal Sindaco su atti o questioni di rispettiva competenza.

A tal fine la richiesta dovrà essere formulata per iscritto, sufficientemente circostanziata e recare l'eventuale termine entro il quale il parere potrà essere utilmente reso.

La Consulta e le sue Sezioni rendono il parere richiesto attraverso la votazione di un testo esaustivo rispetto alla richiesta.

I pareri richiesti potranno contenere altresì raccomandazioni, proposte e suggerimenti.

I pareri della Consulta e delle sue Sezioni non sono né obbligatori né vincolanti, tuttavia, una volta richiesti, dovranno essere necessariamente valutati e costituire elementi del procedimento volto alla formazione degli atti o delle decisioni in relazione ai quali sono stati espressi.

Art. 7 Proposte

La Consulta e le sue Sezioni possono presentare agli organi elettivi del Comune proposte per l'adozione di atti a contenuto discrezionale, formulare osservazioni o suggerimenti circa l'applicazione o gli effetti di provvedimenti già assunti, chiedere di essere preliminarmente sentite in occasione di decisioni attinenti la propria sfera di riferimento.

L'intervento partecipativo della Consulta e delle sue Sezioni, nelle ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere tradotto in apposita istanza sottoscritta da almeno la metà dei componenti della Consulta da rivolgersi al Sindaco che, individuata la competenza sulla questione, promuoverà il pronunciamento dell'organo interessato.

Art. 8

Organizzazione sedute Consulta

La Consulta e le sue Sezioni si riuniscono, di norma, nella sede municipale.

Il Sindaco, ove lo consiglino particolari ragioni, potrà disporre la convocazione presso altra idonea sede sita nel territorio Comunale.

La Consulta e le sue Sezioni sono presiedute dal Sindaco o da suo delegato, in via permanente o di volta in volta prescelto. Il presidente concede la parola, regola la discussione, pone ai voti le questioni, dichiara aperta e chiusa la trattazione dell'argomento e la seduta, dirime qualsiasi questione ed esercita ogni altro potere necessario alla disciplina dell'adunanza.

La Consulta e le sue Sezioni sono convocate dal Sindaco o suo delegato con avviso scritto recante le questioni oggetto di trattazione, consegnato almeno tre giorni prima della seduta al recapito indicato dai singoli componenti.

La Consulta e le sue singole Sezioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti assegnati.

Le decisioni assunte dalla Consulta e dalle sue Sezioni sono riassunte in apposito verbale redatto da un dipendente del Comune individuato dal Sindaco, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante.

Il Sindaco può disporre che la verbalizzazione avvenga a cura di un componente della stessa Consulta o Sezione.

I verbali delle sedute della Consulta e delle sue Sezioni vengono conservati in apposito registro presso la segreteria del Comune, ove qualsiasi interessato potrà prenderne visione ed estrarne copia, nei modi e secondo quanto stabilito dal regolamento per l'accesso agli atti .

Le sedute della Consulta e delle sue Sezioni sono pubbliche. Gli eventuali spettatori non possono comunque essere ammessi alla discussione, salvo che il Sindaco non ne chieda espressamente l'intervento. Su invito del Sindaco, possono altresì partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, funzionari del Comune, esperti o consulenti nelle materie in trattazione.

Art. 9

Decadenza dell'associazione dalla Consulta

L'associazione decade dalla Consulta nei seguenti casi:

- 1) nel caso di assenza ingiustificata di una associazione per tre sedute consecutive;**
- 2) nel caso in cui l'associazione venga cancellata dall'Albo delle associazioni del Comune di Bassiano;**
- 3) per cessazione delle attività.**

La decadenza della Consulta viene pronunciata dal responsabile del competente servizio della Segreteria generale su proposta della Conferenza consiliare dei Capogruppo.

La riammissione dell'associazione potrà avvenire nel rispetto della procedura prescritta dall'art. 3 del presente regolamento.

Art. 10

Scioglimento Consulta

Il nuovo Consiglio Comunale, scaduto il mandato amministrativo, ha la facoltà di sciogliere la Consulta entro tre mesi dal suo insediamento. Se la Consulta non viene sciolta nel predetto termine si intende automaticamente riconfermata.

Art. 11

Relazione attività Consulta

Ogni anno, nella stessa seduta consiliare dedicata all'esame ed approvazione del rendiconto della gestione, il Sindaco presenterà apposita relazione circa l'attività svolta dalla Consulta e dalle sue Sezioni durante il precedente esercizio; in sede di dibattito i singoli consiglieri comunali potranno evidenziare gli eventuali limiti dell'istituto e proporre le conseguenti modifiche regolamentari, organizzative, promozionali o quant'altro utile alla realizzazione delle finalità individuate con il presente regolamento.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni di legge.